



DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 08 DEL 02-04-2015

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ' PARTECIPATE.

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; Premesso che:

dopo il ' Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale [l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un " processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015; Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il " processo di razionalizzazione":

- a) Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Premesso che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;



- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza_ (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
- il sindaco, entro il 31 marzo 2016, ha l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’Amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);
- Al Revisore Unico del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto che sulla proposta della presente determinazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

hanno espresso parere favorevole;

Visto il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie predisposto ai sensi dell’art. 1 comma 612 legge 190/2014 per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco;

DETERMINA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo
- 2) di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato all’Ufficio di Segreteria di provvedere alla trasmissione del presente Piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 4) di pubblicare il presente Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate sul sito internet del Comune di Santa Maria di Licodia, sezione "Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
- 5) Di dare atto che il presente Piano verrà trasmesso al Consiglio Comunale per la dovuta conoscenza delle misure adottate.



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

Provincia di Catania

6) Di dare mandato al competente Ufficio per l'esecuzione degli adempimenti previsti nello stesso.

IL SINDACO
F.to Salvatore Mastroianni



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL SINDACO RELATIVA A: “APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ' PARTECIPATE”.

a) Per quanto concerne la regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio

F.to Barbagallo Dott. Nello

b) Per quanto concerne la regolarità contabile

Il Responsabile del servizio

F.to Musumeci Dott. Giuseppe



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

art. 1, comma 611 e segg., legge n. 190/2014

Premessa:

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione



interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*suproposta*” proprio del sindaco.

Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del



territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le partecipazioni dell'ente

Le partecipazioni societarie

Il comune di Santa Maria di Licodia partecipa al capitale delle seguenti società:

- a) Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti SRR – Catania area Metropolitana – società consortile per azioni;
- b) Società consortile a.r.l. Galetna;
- c) Società SIE Srl ;



- d) Società Simeto Ambiente in liquidazione;
- e) Ato acque CT2 in liquidazione;
- f) Acoset S.p.A.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Santa Maria di Licodia, oltre a far parte dell'Unione dei Comuni Nocellara dell'Etna con il Comune di Ragalna partecipa con i Comuni di Trecastagni, Pedara e San Pietro Clarenza per i servizi relativi alla centrale di committenza

(L'adesione all'Unione dei Comuni e la partecipazione alla convenzione per la gestione associata della centrale di committenza, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano).

Il Piano operativo di razionalizzazione

Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti SRR – Catania area Metropolitana – società consortile per azioni La Società Servizi Srl.

La Società è stata costituita il 9 luglio 2013 con atto notarile rogato dal notaio Grasso Andrea (rep. N. 8857) La durata è prevista fino al 2030

Il capitale sociale ammonta a 120.000,00 euro di cui euro 1.119,16 in capo al comune di Santa Maria di Licodia pari allo 0,93%

La legge regionale n.9 del 2010, a seguito della soppressione degli Ato, ha individuato nelle Srr (società consortili di capitale) i soggetti giuridici deputati a gestire in via esclusiva il ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento.

Principali compiti delle Srr sono provvedere all'espletamento delle procedure per la scelta del gestore del servizio integrato dei rifiuti, esercitare attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento, trasmettere periodicamente alla Regione i dati sull'espletamento del servizio, esprimere parere sulla modifica e l'individuazione di zone idonee alla localizzazione degli impianti smaltimento, adottare il piano d'ambito e il relativo piano economico e finanziario.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della SRR

(perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

La quota di partecipazione societari significativa, in quanto pari a poco meno dell'1%,

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
-27.477 euro	33.210 euro	-248 euro



Società GAL Etna

La Società è stata costituita con atto notarile del 29/11/2010, repertorio n. 258.875, rogato dal notaio Filippo Patti

La società ha per oggetto l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati e quant'altro meglio previsto all'art.4 dello statuto sociale .

Art.5) La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

Art.6) Il capitale sociale, di Euro centoottomilacentoquarantadue/50,

La quota a carico del Comune di Santa Maria di Licodia è pari a r Euro tremilacinquecentoventicinque/00 (Euro 3.525,00), pari a n°7.050 quote da Euro 0,5 ciascuna, con una percentuale di partecipazioni pari allo 3,26%;

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

L'obiettivo per l'anno 2015 è quello di impartire direttive per il rispetto del tetto di spesa sul personale comprese consulenze e sull'implementazione del piano di prevenzione della corruzione a corroborare il modello 231

Trattandosi di consorzio di funzioni non se ne prevede la liquidazione

Ulteriori dati:

n.1. PRESIDENTE e n. 1 VICE PRESIDENTE

n. 3 Consiglieri

Società Simeto ambiente s.pa. in liquidazione

La Società è stata costituita il 3° maggio 2002 con atto notarile rep 28035 del dott. Saggio

Il capitale sociale ammonta ad euro 100.000,00 di cui € 1895 in capo al Comune di Santa Maria di Licodia. Con atto registrato con i numeri 17515 di Reperto rio e 4944 di Raccolta, dal notaio Vigneri il capitale sociale risulta aumentato a € 1.000.000,00.

Ha per oggetto sociale la prestazione di attività di consulenza ed organizzazione nel settore a Società la società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O., La società è in liquidazione.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

Provincia di Catania

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

L'obiettivo per l'anno 2015 è quello di impartire direttive per il rispetto del tetto di spesa sul personale comprese consulenze e sull'implementazione del piano di prevenzione della corruzione a corroborare il modello 231

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
0	0	0

Fatturato		
2011	2012	2013
55.540.400	55.963.936 euro	34.107.176

SIE – SERVIZI IDRICI

La Società Solidale consortile a responsabilità limitata è partecipata dal comune per il 0,28%.

Il capitale sociale ammonta ad € 520.000,00

Con deliberazione n. 4 del 24/01/2004 con la quale l'assemblea del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2 – Acqua Catania ha deliberato l'affidamento diretto del servizio idrico integrato alla società mista a prevalente capitale pubblico, Servizi Idrici Etnei s.p.a.

Con sentenza n. 589 del 27/10/2006 del CGA, è stato annullato l'affidamento alla S.I.E. spa del servizio idrico integrato della provincia di Catania.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
193.461,00 euro	59.598,00 euro	- 1707,00 euro

ACOSET S.P.A.

Trattasi di società partecipata a 4, 3920%

L'oggetto sociale è relativa al servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

Provincia di Catania

indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”.

L’obiettivo per l’anno 2015 è quello di impartire direttive per il rispetto del tetto di spesa sul personale comprese consulenze e sull’implementazione del piano di prevenzione della corruzione a corroborare il modello 231

Numero degli amministratori e relativo compenso : 5

il ruolo di Presidente è ricoperto dal Sig. Giuseppe Rizzo al quale viene corrisposto l’emolumento previsto dalla legge (il 70% del compenso del Sindaco di Catania); degli altri 4 componenti del Consiglio di Amministrazione soltanto il Sig. Ali’ Giovanni percepisce un compenso lordo mensile di Euro 500,00 a titolo di rimborso spese forfettario mentre gli altri 3 componenti , Sigg.ri Adonia Gianpaolo, Cavalli Salvatore, Gibilisco Alfio Raffaele (essendo dipendenti dei Comuni Soci), secondo le disposizioni di legge vigenti, non percepiscono alcuna indennità.

Numero di direttori / dirigenti:N.1 DIRETTORE GENERALE; N.3 DIRIGENTI

Numero di dipendenti: 79

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
-1.469.678	357.789	-93.468.325

Fatturato (volume d'affari I.V.A.)		
2011	2012	2013
16.158.283	17.337.064	16.923.063

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	131.999.890	133.790.870	19.230.132
C) Attivo circolante	20.934.096	20.321.210	21.061.729
D) Ratei e risconti	6.671	10.148	48.336
Totale Attivo	152.940.657	154.122.228	40.340.197
Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	127.704.980	128.797.955	12.360.230
B) Fondi per rischi ed oneri	0	600.000	1.479.108



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania

C) Trattamento di fine rapporto	838.594	860.893	875.678
D) Debiti	24.397.083	23.863.380	25.625.181
E) Ratei e Risconti	0	0	0
Totale passivo	152.940.657	154.122.228	40.340.197

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	15.322.888	17.494.038	17.675.565
B) Costi di produzione	16.694.900	17.634.851	111.574.077
Differenza	-1.372.012	-140.813	-93.898.512
C) Proventi e oneri finanziari	-154.268	147.789	-108.472
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-6.982	-58.456	-90.804
E) Proventi ed oneri straordinari	213.623	702.175	892.280
Risultato prima delle imposte	-1.319.639	650.695	-93.205.508
Imposte	-150.039	-292.906	-262.817
Risultato d'esercizio	-1.469.678	357.789	-93.468.325
Voce b4 del conto economico	NON ESISTE	NON ESISTE	NON ESISTE
Onere per contratto di servizio	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO
Rapporto debito credito	1,17	1,17	1,22
Tipo di contabilità	ORDINARIA	ORDINARIA	ORDINARIA
Eventuali modifiche sulla costituzione	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA



ATO 2 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE

La società è un consorzio obbligatorio di funzioni e risulta in liquidazione. Commissario dott. Romano Giuseppe.

Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale denominato "Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque - ATO Catania", e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
483.083,65 €	180.210, euro	579.865,14



Pubblicata all'albo pretorio on line dal 27-04-2015

L'Impiegato addetto
F.to

al 12-05-2015, vi è rimasta per giorni quindici.

L'Impiegato addetto
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'impiegato addetto all'albo pretorio on line, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata dal 27-04-2015 al 12-05-2015, a norma dell'art.11 della L.R. n. 44 / 91 e che avverso di essa è stato prodotto, a questo Ufficio, opposizione e reclamo.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

=====
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE